



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli

Quinta Sezione Civile (già Prima sezione civile bis)

nelle persone dei Magistrati:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dr.ssa Caterina Molfino | Presidente |
| Dr. Paolo Celentano | Consigliere |
| Dr. ssa Caterina di Martino | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel processo civile iscritto al n. 4679/2018 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avente ad oggetto “impugnazione di lodo arbitrale”;

TRA

Parte_1, con sede in Messina, Strada San Giacomo n. 19, is. 313 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del liquidatore *pro tempore*, sig. *Parte_2*, nato a Messina il 18.12.1963 (C.F. *CodiceFiscale_1*), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Vicinale S. Maria Del Pianto Torre 1, presso lo studio dell'Avv. Loredana Carpentieri, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Sammartano (C.F. *CodiceFiscale_2*) giusta procura in atti

Impugnante

E

CP_1 con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30 (C.F.: *P.IVA_2*) in persona dell'amministratore unico *p.t.* Signor *Controparte_2* nato a Pompei il 4/10/1972 (C.F.: *C.F._3*) rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini (C.F.: *C.F._4*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Filangieri n. 21 giusta procura in atti.

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La *Parte_1* società operante nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo, stipulava con la *CP_3* nelle date del 30.1.2007 e del 2.10.2007 due contratti di “affiliazione



commerciale” in relazione ai due punti vendita siti in Messina, entrambi gestiti dalla *Parte_1*

[...]

In particolare il contratto di affiliazione relativo al punto vendita sito nel “Centro Commerciale Tremestieri” attribuiva all’affiliato un diritto di prelazione, non territorialmente limitato, per l’apertura di un nuovo punto vendita finalizzato al commercio di materiale a marchio *CP_1*

Veniva aperto un punto vendita a Barcellona (nella provincia di Messina) e la *CP_3* non comunicava alcunché alla *Parte_1*

Inoltre, per molti anni, un altro esercizio commerciale sito in Messina (il multimarca “Offside”) aperto qualche mese dopo la stipula del primo contratto di affiliazione tra la *Parte_1* e la *CP_3* vendeva merce con marchio *CP_1* sottocosto, a prezzi inferiori al costo di acquisto della merce applicato dalla *CP_3* alla *Parte_1* a pochi metri di distanza dalla sede gestita dalla *Parte_1*

La *Parte_1* ritenendo sussistente una violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’affiliante, attivava il procedimento arbitrale previsto all’art. 23 dei contratti del 30.1.2007 e del 2.10.2007.

Costituito il Collegio in data 9.12.2015 in Castellamare di Stabia, depositate le memorie delle parti, la *Parte_1* chiedeva accertarsi il grave inadempimento della *CP_3* in relazione alle obbligazioni nascenti dai contratti di “affiliazione commerciale” stipulati nelle date del 30.1.2007 e del 02.10.2007, accertarsi la risoluzione per grave inadempimento dell’affiliante, ex articoli 1453 e 1455 c.c., dei menzionati contratti, accertare l’illegittimità e/o l’abuso di potere in relazione al comportamento tenuto dalla *CP_3* che aveva consentito, per oltre sei anni, che altro esercizio commerciale vendesse merce marchiata *CP_1* sottocosto, a prezzi addirittura inferiori al costo d’acquisto della merce applicato dalla convenuta *CP_3* alla propria affiliata, creando gravissimi danni, in termini di sviamento di clientela e di sleale concorrenza, alla *Parte_1* e condannare la *CP_3* al risarcimento di tutti danni subiti dall’istante, sia in dipendenza della violazione del patto di prelazione previsto dall’allegato F del contratto del 02.10.2007, e della conseguente apertura di un punto vendita affiliato nella provincia di Messina, che a causa dell’illegittima condotta tenuta dalla società affiliante per aver consentito che un negozio multi marca situato a qualche centinaio di metri dal negozio di Viale San Martino gestito dalla istante di vendere merce a marchio *CP_1* sotto costo. Danni da liquidarsi, tenuto conto del valore di mercato del diritto di prelazione, della perdita reale causata dalla concorrenza sleale, della perdita di chance, del mancato guadagno e del lucro cessante nella misura da provarsi in corso di giudizio o ritenuta equa, in misura comunque non inferiore complessivamente ad € 800.000,00, oltre interessi e rivalutazione



monetaria dal dovuto al soddisfo; condannare la CP_3 al pagamento dei compensi agli arbitri e delle spese in favore della parte istante.

Si costituiva la CP_3 che eccepiva che il diritto di prelazione in favore dell'attrice era stato previsto solo per il caso di apertura di punti vendita in franchising e non era stato aperto altro punto vendita in franchising a Messina, che si trattava di negozi multimarca e non di CP_4 quando alla seconda contestazione eccepiva che non sussisteva la responsabilità della CP_3 per comportamenti scorretti posti in essere da terzi. Chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna della G.&G. CP- al pagamento della somma di euro 36.356,61 quale residuo della somma di euro 62.090,74 per merce ricevuta e non pagata e dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento della Par Parte_I .

All'esito dell'attività istruttoria, con lodo emesso in data 21 luglio 2017, sottoscritto in pari data il Collegio Arbitrale a maggioranza (con il dissenso dell'arbitro Avv. Giovanni Gulino) rigettava le domande di parte attrice e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, ponendo le spese e i compensi professionali liquidati ai componenti del Collegio Arbitrale e le spese e i compensi liquidati al CTU nella misura del 50% ciascuno a carico di entrambe le parti, compensando le altre spese tra le parti.

Avverso il suddetto lodo ha proposto impugnazione la Parte_I deducendo: 1) la nullità (art. 828 c.p.c.) derivante dalla violazione delle regole preposte alla formazione ed al corretto dispiegarsi del contraddittorio processuale (art. 829, comma 1 n.9 c.p.c.); 2) la nullità derivante dalla intrinseca contraddittorietà (art. 829 comma 1, n. 11 c.p.c.) delle disposizioni del lodo, già evidenziate dall'arbitro dissenziente in calce al lodo; 3) la nullità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829, comma 2, c.p.c.).

Ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità del lodo impugnato e per l'effetto procedere al riesame del merito delle domande, nei limiti del *petitum* e delle *causae petendi* dedotte dinanzi agli arbitri.

Si costituiva la CP_3 che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto volta ad ottenere un riesame del merito della decisione e non una declaratoria di nullità della pronuncia.

In particolare, quanto al primo motivo di impugnazione (per nullità ex art. 829 comma 1 n.9 c.p.c.) eccepiva che la censura non era comprensibile e che parte istante non aveva contestato tempestivamente la nullità in violazione del disposto di cui all'art. 829 c.p.c.; che la censura era in ogni caso infondata in quanto l'istante lamentava la mancata acquisizione da parte del C.T.U di documenti non depositati nel termine perentorio assegnato dagli arbitri, e deduceva che era stato violato il contraddittorio laddove il Collegio Arbitrale aveva acquisito l'ulteriore documentazione depositata, anche in presenza di opposizione da parte della CP_3



La documentazione non acquisita era quella che la G.&G. *Parte_1* aveva depositato in una fase ancora successiva, nonostante la chiara indicazione, da parte degli arbitri, della perentorietà del termine.

Dunque non poteva ritenersi sussistente una violazione del contraddittorio.

Quanto al secondo motivo di impugnazione (per nullità ex art. 829 comma 1 n.11 c.p.c.), parte istante non aveva indicato le parti della decisione caratterizzate da contraddittorietà.

Quanto al terzo motivo di impugnazione (per nullità ex art. 829 comma 2 c.p.c.), né la legge né la convenzione arbitrale prevedevano che la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia poteva costituire motivo di impugnazione del lodo.

Deduceva in ogni caso l'infondatezza delle doglianze anche nel merito, in quanto il diritto di prelazione in favore della *Parte_3* era previsto solo per il caso dell'apertura di punti vendita in franchising e, quanto alla vendita di merce con marchio *Controparte_5* , per insussistenza della responsabilità della *CP_3* per comportamenti scorretti posti in essere da terzi. Deduceva, altresì, anche l'inesistenza dei presupposti dell'abuso di dipendenza economica.

Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione ed in via gradata il rigetto delle domande.

La causa alla prima udienza era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 21.1.2025 era riservata in decisione con il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.


L'impugnazione è inammissibile ed infondata.

Quanto al primo motivo di impugnazione, concernente la violazione del contraddittorio, deve osservarsi, innanzi tutto, che il principio del contraddittorio va inteso nel senso che, pur nella libertà delle forme del procedimento arbitrale occorre garantire alle parti parità di diritti e la possibilità di essere sentite e di poter contraddire.

Orbene non sembra che tali facoltà siano state limitate nel caso di specie, in quanto il Collegio Arbitrale ha consentito l'acquisizione di ulteriore documentazione, depositata dall'istante anche successivamente al termine assegnato, disponendo la riconvocazione del CTU come da ordinanza del 27.1.2017, consentendo alle parti di partecipare all'udienza e di svolgere le proprie difese, come richiesto dall'istante.

L'impugnazione sul punto va pertanto rigettata in quanto infondata.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, va rilevato che l'art. 829 n. 11) c.p.c. non riguarda l'ipotesi di incoerenza della motivazione del lodo, come erroneamente ritiene l'impugnante, bensì quelle di contrasto tra varie parti del dispositivo del lodo che risultino così contraddittorie ed inconciliabili da rendere sostanzialmente inesequibile la pronuncia (Cass. 2531/2005), ovvero di



insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; il vizio oggetto della richiamata norma può anche consistere nella contraddittorietà della motivazione che, tuttavia, non si manifesti nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (cfr. Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016; Cass. 2747/2021), ma che sia di tale gravità da rendere assolutamente incomprensibile la motivazione e tradursi quindi in una sostanziale inesistenza della stessa (Cass. 3768/2006; Cass. 6069/2004; Cass. 6986/2007; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016; Cass. 2747/2021).

Senonché, come si evince dal contenuto del lodo sopra riportato, la motivazione del lodo c'è ed è comprensibile, avendo gli arbitri escluso la sussistenza sia della violazione del diritto di prelazione, sia della responsabilità della CP_I per le condotte di concorrenza sleale poste in essere da terzi, sia dell'abuso di dipendenza economica. Inoltre è stata esclusa la possibilità di quantificare i danni.

La doglianza è stata formulata in modo non specifico e facendo riferimento alla nota dell'arbitro dissenziente da cui, però, non emerge una contraddittorietà della motivazione, ma un dissenso dell'arbitro sul merito della decisione.


È di tutta evidenza che tale critica ha ad oggetto il contenuto sostanziale del provvedimento - e non la denuncia del vizio di cui al n. 11 dell'art. 828 c.p.c. nei termini sopra indicati- e si risolve, quindi, in una inammissibile impugnazione nel merito del lodo.

Quanto all'ultimo motivo dell'impugnazione, l'istante lamenta, sostanzialmente, un errore di diritto o comunque di merito che non può costituire motivo di impugnazione del lodo. Non è infatti espressamente prevista, negli artt. 23 dei contratti del 30.1.2007 e del 2.10.2007 tra la Parte_I e la CP_3 la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art. 828, 3° comma c.p.c.).

Alla luce delle osservazioni che precedono il primo motivo di impugnazione va rigettato, e il secondo ed il terzo motivo vanno dichiarati inammissibili.

Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della Parte_I al pagamento delle spese in favore della resistente, in applicazione del principio della soccombenza. Per la determinazione dei compensi occorre applicare i parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come aggiornato con D.M. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminato di media complessità, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla può essere riconosciuta per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere).

Vanno liquidate pertanto le seguenti somme per compensi: euro 2518,00 per studio, euro 1665,00 per la fase introduttiva ed euro 4287,00 per la fase decisoria per il complessivo importo di euro 8470,00 oltre spese generali di difesa e rappresentanza nella misura del 15%



Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'impugnante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione. Deve infatti ritenersi che tale norma sia applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, in considerazione della generica terminologia utilizzata, nonché del fatto che all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita "*natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario*" (Cass. SS.UU. 24153/13), così che i rapporti tra i primi ed il secondo vengono ricondotti al concetto di competenza, con conseguente sostanziale avvicinamento del giudizio ex art. 829 c.p.c. ai mezzi di impugnazione ordinari.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità del lodo proposta dalla [...]

Parte_1 nei confronti di *CP_3*

1. rigetta il primo motivo di impugnazione;
2. dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di impugnazione;
3. condanna la *Parte_1* al pagamento, in favore della *CP_3* delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8470,00 per compenso professionale ed Euro 1270,50 per rimborso spese generali;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 30 maggio 2025.

Il Cons. estensore

Dr.ssa Caterina di Martino

Il Presidente

Dr.ssa Caterina Molfino